

	<p><i>Ministero dell'Istruzione e del Merito</i></p> <p>ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO</p> <p>Via J.F. Kennedy, 9 – 20844 Triuggio (MB)- tel. +39 0362 970161 C.F. 83011480155 - Cod. mecc. MBIC82900X ✉ MBIC82900X@istruzione.it P.E.C. MBIC82900X@pec.istruzione.it www.icalbiatetriuggio.edu.it</p>	
---	---	---

Prot. n.: (come da segnatura)

Triuggio, 23 settembre 2025

A Tutti gli Interessati

All'Albo Pretorio Online

Ad Amministrazione Trasparente
/Bandi di gara e contratti

Al DSGA per quanto di sua competenza

Agli Atti d'Istituto

OGGETTO: DETERMINA DI INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO A ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FORMAZIONE "EDUCAZIONE ALLA PACE", RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE SECONDARIE DELL'ISTITUTO – A.S. 2025/2026 – AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che impone alle P.A. di esperire un bando interno prima di rivolgersi a consulenze esterne;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

- VISTO** l'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e ss. mm. e ii., recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e, in particolare, l'art. 40, che consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera occasionale con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** in particolare, l'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione";
- VISTO** in particolare, l'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, al comma 2, declina: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- VISTO** il Decreto Legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- VISTO** che, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- TENUTO CONTO** dell'innalzamento del limite fino a 142.999,99 euro per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma da parte della Dirigente scolastica, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 225 nella seduta del 18 marzo 2024;
- VISTO** l'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, al comma 2, declina: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- VISTA** la Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) 11 marzo 2008, n. 2, sulla "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
- VISTA** la Nota Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 febbraio 2009, n. 2, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)", che regola i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi e gli impieghi nella P.A.;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell'Area Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024;
- VISTA** la Nota Circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 0034815, del 2 agosto 2017, relativa alla procedura di individuazione del personale esperto e dei connessi adempimenti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
- VISTA** la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito 28 febbraio 2024, n. 0030662, e, in particolare, la FAQ n. 7, inerente all'affidamento dei servizi di formazione a un operatore economico mediante procedure di cui al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) o ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, che specifica che "Qualora l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria discrezionalità, intenda acquisire un servizio di formazione e, dunque, individuare un operatore economico che possa erogare tale servizio, troveranno diretta applicazione le disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici). Nel caso in cui l'istituzione scolastica intenda, invece, procedere all'affidamento di un incarico individuale, la procedura sarà soggetta alle regole generali in materia di pubblico impiego, effettuando una ricognizione circa la sussistenza o meno di professionalità interne, prima di ricorrere ad altro personale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";
- VISTO** il *Regolamento per le attività negoziali*, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture dell'Istituto scolastico, approvato con delibera n. 226 dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/03/2024;
- VISTA** la delibera n. 60 del Collegio dei docenti del 25 giugno 2025, con la quale è stato approvato il Progetto di formazione "Educazione alla pace", finalizzato all'organizzazione e realizzazione di attività di formazione per il personale docente terze delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Albate e Triuggio" per l'anno scolastico 2025-2026, e nelle more di acquisizione della delibera del Consiglio di Istituto;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 26 giugno 2025, con la quale è stato approvato il Progetto "Educazione alla Pace";

- VISTO** che, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- VISTO** l'articolo 2222 e ss.mm.ii. del C.C., riportante disposizioni in merito ai contratti d'opera;
- VISTO** l'articolo 53 del D. Lgs. N. 165/2001 che al comma 2 declina: "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati";
- VISTO** il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)* dell'Istituto, così come aggiornato con delibere n. 33 del Collegio dei Docenti il 23 ottobre 2024 e n. 11 del Consiglio di Istituto il 09 dicembre 2024;
- VISTA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 13 febbraio 2025 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2025;
- CONSIDERATO** l'articolo 4, comma 4, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che recita che "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";
- CONSIDERATO** il Progetto "Educazione alla Pace", finalizzato a un'attività di formazione per il personale docente delle classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto;
- RILEVATA** la qualità e il buon risultato del percorso di orientamento secondo l'impostazione dell'istituto;
- RILEVATA** la necessità di dover individuare n. 01 docente in qualità di esperto esterno per la realizzazione del progetto "Educazione alla Pace", finalizzato a **un'attività di formazione per il personale docente delle classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto**;
- VISTO** l'avviso interno di selezione del personale docente dell'Istituzione scolastica, prot. n. 0007723/VII.5 - I del 24/08/2025;
- PRESO ATTO** che nessuna candidatura è pervenuta all'Istituzione scolastica da parte del personale docente;
- VERIFICATA** l'indisponibilità del personale docente interno;
- RILEVATA** la necessità di dovere procedere alla selezione e individuazione di n. 01 esperto esterno qualificato per la realizzazione del progetto in argomento;
- TENUTO CONTO** della copertura finanziaria per la realizzazione del summenzionato progetto "Educazione alla Pace" tramite i fondi per il diritto allo studio elargiti dagli Enti Locali;

DETERMINA

- la pubblicazione di un avviso pubblico volto all'individuazione di n. 01 esperto esterno qualificato per l'attuazione del Progetto d'Istituto "Educazione alla Pace", finalizzato **un'attività di formazione per il personale docente delle classi terze delle scuole secondarie dell'Istituto** nell'anno scolastico 2025/2026.
- Di considerare i seguenti requisiti di ammissione:
 - Avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - Godere dei diritti civili e politici;
 - Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e non essere sottoposto a procedimento penali;
 - Essere esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all'insegnamento cui è destinato il progetto.

MBIC82900X - AE685F9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008744 - 23/09/2025 - VI.2 - U

- Di impegnare una spesa per un importo complessivo massimo di € **123,96** per massimo n. **03 ore** di attività per un importo orario massimo da corrispondere pari a € **41,32**, onnicomprensivi di ogni onere e contribuzione.
- Di considerare, per la realizzazione del progetto, i mesi da ottobre a dicembre 2025;
- Di considerare, in caso di più istanze, di valutare le candidature comparativamente mediante l'attribuzione dei punteggi secondo la tabella allegata all'avviso pubblico, denominata "Griglia di valutazione degli esperti". A parità di punteggio, la Dirigente scolastica affiderà l'incarico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Dirigente Scolastica

Tiziana Mezzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss. mm. e norme collegate)